



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Prot. n.10803 del 26 maggio 2015

Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei Registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i Registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernete la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e in particolare l'articolo 15 con il quale si demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione delle varietà vegetali nei Registri nazionali, la relativa documentazione e i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima e i campioni;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 1984 che stabilisce le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei Registri nazionali di specie agricole e orticole;

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varietà vegetali ai fini della loro iscrizione nei Registri nazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 inerente "Codice dell'amministrazione digitale";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 inerente la disciplina della commercializzazione di sementi di varietà per le quali è stata presentata domanda d'iscrizione ai Registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 ed in particolare l'articolo 1 relativo a modalità di presentazione delle richieste;

VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di mais-incluso mais dolce e da pop-corn”;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di patata”;

VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a “Criteri per l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo Registro nazionale”;

VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a “Criteri di valutazione di varietà di *Brassica carinata* A.Braun (*Brassica carinata*)”;

VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a “Criteri per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di girasole”;

VISTO il decreto ministeriale 5 aprile 2011, relativo a “Criteri per l'iscrizione al Registro Nazionale delle varietà di specie agrarie di varietà di canapa”;

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a “Criteri per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)”;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso”;

VISTO il decreto ministeriale 1 marzo 2012, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varietà di lino”;

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi”;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a “Criteri e procedure tecniche per l’iscrizione al Registro nazionale di varietà di riso;

RITENUTO necessario introdurre nuove modalità di presentazione delle richieste di iscrizione di varietà vegetali ai Registri nazionali basate su un deposito esclusivamente telematico delle domande stesse;

RITENUTO opportuno estendere la modalità telematica anche alle richieste di commercializzazione di sementi appartenenti a varietà agrarie ed ortive in corso d’iscrizione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2 – comma 10 *ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all’iscrizione delle varietà vegetali di specie agrarie e ortive nei Registri nazionali nonché alla manutenzione dei Registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d’iscrizione.

Articolo 2
(Deposito telematico delle domande di iscrizione nel Registro nazionale delle varietà vegetali)

1. Le domande d’iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale-Direzione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V, per via telematica mediante collegamento al sito "<http://mipaaf.sian.it>"

2. La procedura è consentita al soggetto interessato (costitutore della varietà, avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema Informatico Agricolo Nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la procedura disponibile al sito web "<http://mipaaf.sian.it>";
3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilità dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura;
4. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di cui alle premesse, la domanda dovrà essere trasmessa entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno rispettivamente per le varietà a semina primaverile e a semina autunnale.

Articolo 3

(Contenuto della domanda d'iscrizione)

1. La domanda d'iscrizione di cui all'articolo 2, deve essere compilata on line dall'utente qualificato e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) Tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione;
 - b) denominazione della varietà indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi del Regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;
 - c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro dell'Unione Europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;
 - d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;
 - e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;
 - f) metodo applicato per la selezione conservatrice della varietà;
 - g) aziende dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro con un anno sotto sorveglianza ufficiale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

h) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varietà geneticamente modificata o se è destinata ad essere impiegata come alimento geneticamente modificato;

i) indicazione di attributi previsti nei Questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà e relativa epoca di semina;

j) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove;

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o avente causa sia di nazionalità estera;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;

d) autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta;

3. la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie;

4. Se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione;

5. Nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'indirizzo <http://mipaaf.sian.it>, sono disponibili i manuali che descrivono in dettaglio le modalità operative della procedura telematica, sia per il deposito delle domande di iscrizione al Registro nazionale che per l'iscrizione e registrazione dell'utente qualificato.

Articolo 4

(Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di campo)

1. Fatto salvo quanto disposto dai decreti di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive di cui alle premesse, il richiedente l'iscrizione della varietà nei Registri nazionali deve inviare al Centro di coordinamento delle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

prove, entro il 15 febbraio e il 15 agosto di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile e a semina autunnale i campioni di sementi nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 1;

2. Il Centro di coordinamento notifica al Ministero, tramite la procedura informatizzata di cui all'articolo 1,
 - a) il ricevimento dei campioni, di cui al comma 1, entro un termine di 15 giorni dall'ultima data utile di consegna dei campioni di semente;
 - b) l'idoneità dei campioni pervenuti entro un termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricevimento;
3. Il Centro di coordinamento, al termine di ogni ciclo di prova, predispone il rapporto di esame e provvede al suo caricamento nel Sistema informatico;
4. Concluso l'iter di valutazione della varietà candidata, l'Ufficio DISR V, nei dieci giorni successivi all'approvazione della varietà stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione;
5. Per le varietà non approvate e per quelle con procedimento amministrativo non concluso l'Ufficio DISR V provvederà a caricare nel Sistema informatico il giudizio complessivo sulla domanda presentata.

Articolo 5

(Rigetto della domanda e correzione di anomalie)

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 2, comma 4, del presente decreto determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina;
2. L'Ufficio DISR V provvederà a notificare all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, le necessarie azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.

Articolo 6

(Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame)

1. I compensi dovuti annualmente, una volta approvata la domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V, sono notificati all'utente qualificato per via telematica, attraverso la procedura informatizzata di cui all'articolo 1 e calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o, in assenza di questi, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 2;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenute ripetibili e significative dal Centro di Coordinamento e dal Ministero, il relativo costo sarà addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie;
3. Il soggetto interessato provvede al pagamento dei compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo ed entro dieci giorni successivi alla dichiarazione di idoneità dei campioni pervenuti, di cui all'articolo 4, comma 2 b), associa alla domanda depositata on line l'attestato di avvenuto pagamento che deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.
4. In mancanza del pagamento annuale notificato o in presenza di importo diverso, le varietà associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso;
5. Sulla base della idoneità dei campioni e dei pagamenti effettuati, è stabilito l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame tecnico per l'accertamento dei requisiti.

Articolo 7

(Ulteriori applicazioni della procedura informatica di iscrizione ai Registri nazionali)

1. L'Utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non può eliminare o modificare alcun dato inserito;
2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione inclusa nella procedura telematica e descritta nel manuale a disposizione degli utenti. Le richieste saranno oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio DISR V;
3. Le stesse modalità di cui al comma 2 si applicano alle modifiche da apportare alle varietà già iscritte in caso di cancellazione, variazione di denominazione, variazione del responsabile della conservazione in purezza, rinnovo dell'iscrizione e proroga della commercializzazione per le varietà per le quali la domanda di rinnovo non stata presentata nei tempi previsti.

Articolo 8

(Domande di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione)

1. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione, nel Registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, viene trasmessa dall'utente qualificato tramite una specifica funzione della procedura telematica di cui all'articolo 1;
2. Nel caso di varietà in corso di iscrizione nel Registro nazionale l'utente qualificato può depositare la richiesta di cui al comma 1, per le varietà da lui stesso depositate, previa



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'Ufficio DISR V e ammissione della varietà alle relative prove di campo;

Articolo 9
(*Abrogazioni*)

1. È abrogato il decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 10 maggio 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 28 maggio 1984.

Articolo 10
(*Norme transitorie*)

Le modalità operative di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto, entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 2015.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 26 maggio 2015

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cacopardi



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Allegato 1

Quantitativi di semente da inviare al Centro di Coordinamento
per l'effettuazione delle prove di campo

Specie	Materiale da inviare al Centro di coordinamento
Barbabetola da zucchero	2,5 kg per due anni consecutivi
Barbabetola da foraggio	2,5 kg per due anni consecutivi
Soia	15 kg per due anni consecutivi
Tabacco (Kentucky)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Barley)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Virginia Bright)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	0,5 g per due anni consecutivi
Cartamo	1 kg per due anni consecutivi
Cotone	3 kg per due anni consecutivi

Note: La tabella sarà modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Allegato 2
Costi per varietà e ciclo di prova

Specie	Costo per varietà per ciclo di prova (€)
Barbabetola da zucchero	1.619,77
Barbabetola da foraggio	1.025,65
Soia	475,61
Tabacco (Kentucky)	1.910,09
Tabacco (Barley)	895,95
Tabacco (Virginia Bright)	1.830,51
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	895,95
Cartamo	682,21
Cotone	923,94

Nota: La tabella sarà modificata dall'adozione di specifici criteri d'iscrizione per le specie in questione